



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CENTRO INCONTRO A.P.S."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale "Centro Incontro" denominata nel seguito, per brevità, "Associazione".
2. L'Associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro né diretto né indiretto.
3. L'Associazione ha sede legale a Bresso, in via Villoresi 43. Il Consiglio direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione nell'ambito del territorio comunale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ ed ATTIVITÀ

1. L'Associazione si rivolge, in particolare, ai ragazzi e agli adulti stranieri perseguendo finalità sociali e culturali. In particolare, intende operare per dare vita a luoghi di aggregazione giovanile, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica.
2. Intende, altresì, realizzare spazi di incontro e di riferimento per persone di cultura e lingua diverse, essere di sostegno alle persone attraverso la promozione di percorsi di inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo per persone migranti e titolari di protezione umanitaria e internazionale attraverso la valorizzazione dei talenti, delle competenze professionali nonché dei patrimoni culturali e linguistici, prestare specifica attenzione alle questioni legate al vissuto migratorio individuale ed alla ricomposizione del nucleo familiare in Italia e promuovere la partecipazione attiva dei migranti sul territorio.
3. A tali fini, l'Associazione svolge in modo esclusivo o prevalente le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
4. L'Associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati svolgerà per il conseguimento delle finalità sociali di cui al precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività finalizzate:
 - corsi di lingua e cultura italiana per stranieri adulti sia in gruppi misti che di sole donne;
 - attività e laboratori che favoriscano l'apprendimento dell'italiano e accrescano l'inserimento nel nuovo tessuto sociale;

- percorsi di facilitazione linguistica, aiuto allo studio e laboratori artistici ed espressivi per minori stranieri;
- orientamento ai servizi sul territorio e al mondo del lavoro;
- eventi sul territorio che promuovano l'incontro tra persone di provenienze diverse ed invitino la cittadinanza a riflettere sull'esperienza migratoria, sugli stili di accoglienza e le politiche migratorie.

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente potranno essere disciplinate da un regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – SOCI

1. Possono essere ammesse all'associazione tutte le persone fisiche, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri, che ne condividano gli scopi, che accettino e si obblighino a rispettare le regole dell'associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione). Il numero degli associati è illimitato. L'adesione all'associazione ha carattere volontario.

2. All'associato è fatto obbligo di versare, entro il 30 aprile di ogni anno come stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota sociale la quale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

3. L'associato, persona fisica o giuridica, si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. Nel caso di persone giuridiche partecipa delle decisioni associative il rappresentante legale dell'ente o colui che sia stato dallo stesso ufficialmente designato.

4. Tutti gli associati persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, in particolare per l'approvazione dei regolamenti, per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E' previsto il voto per delega con ammissione di 1 sola delega per ogni Socio.

5. Tutti gli associati hanno diritto al voto e sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra ed il rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni dell'associazione.

7. Il Consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, potendo demandare tale compito e le opportune verifiche ad un Consigliere.

ART. 4 - DIRITTI e DOVERI

1. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le



modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione nei quali hanno il diritto di essere eletti.

2. Essi hanno, altresì, il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

3. Gli associati sono obbligati al versamento della quota sociale nei termini previsti e a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli associati svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. L'ammontare della quota associativa è stabilita ogni anno dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo. In assenza di determinazione dell'ammontare la quota resta invariata rispetto a quella applicata nel precedente anno.

2. La quota associativa deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno al tesoriere dell'associazione.

3. L'associato che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto e in costanza di morosità viene escluso dall'associazione dopo due inviti scritti a regolarizzare il pagamento.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - COMUNICAZIONE INTERNA DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'associato, al momento dell'adesione, compila l'apposito modulo indicando tutti i dati necessari per le comunicazioni e riconoscendo quale mezzo di comunicazione diretta l'indirizzo mail indicato al momento della sottoscrizione della quota sociale.

2. In ogni caso l'Associazione provvederà a rendere note tutte le proprie comunicazioni inerenti alla vita sociale anche attraverso l'affissione delle notizie nella bacheca della sede sociale.

ART. 7 - RECESSO ed ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

2. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.



3. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio direttivo fa pervenire all'associato una comunicazione nella quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni.
4. L'associato può impugnare la propria esclusione chiedendo all'Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.
5. L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio. La deliberazione sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'assemblea.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Tesoriere;

ART. 9 - COMPITI DELLA ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Spetta all'assemblea:
 - approvare ogni anno, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo, sottoposto dal Consiglio direttivo;
 - deliberare il valore della quota associativa annuale;
 - nominare i membri del Consiglio direttivo;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - approvare le modifiche dello statuto, l'eventuale scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore e la devoluzione del suo patrimonio;
 - approvare il programma annuale dell'associazione

ART. 10 - CONVOCAZIONE e MODALITÀ di DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta ne ricorrano le necessità.
2. All'assemblea possono intervenire tutti gli associati ed esprimere il proprio voto, se in regola con il pagamento della quota al momento della votazione. L'efficacia delle ammissioni di nuovi soci assunte nel mese precedente all'elezione del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla conclusione dell'assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri dello stesso.
3. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo oppure 1/10 degli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione ed essere inviata almeno 7 giorni prima dalla data fissata per la stessa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 9.



4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e gli atti conseguenti o l'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, di beni immobili.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti questioni personali e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
7. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
8. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di 3/4 dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima della deliberazione.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritte dal Segretario stesso e dal Presidente.
10. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.



ART. 11 - COMPOSIZIONE e DURATA del CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea che contestualmente indica anche il numero dei componenti del Consiglio.
2. L'Assemblea, in sede di elezione del Consiglio, nomina il Presidente mentre le cariche di vice Presidente e il Tesoriere dell'Associazione vengono designate dai membri stessi del Consiglio al proprio interno. Non è ammesso il cumulo di più cariche.
3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Ogni associato esprime una preferenza. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di due o più candidati, e di un solo posto disponibile, si procederà a nuova votazione tra coloro che abbiano ottenuto pari voti.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso subentrerà, in ordine di preferenze, il primo dei non eletti nell'ultima votazione. Il nuovo Consigliere resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
6. In caso di cessazione contestuale dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio si dà luogo a nuove elezioni.

ART. 12 - COMPITI del CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo vigila sul rispetto delle regole dell'associazione e ad esso spetta la gestione ordinaria dell'associazione. Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo, ogni altro compito che ecceda tale gestione e sia ad esso demandato dall'Assemblea. A titolo esemplificativo spetta al Consiglio:
 - amministrare il patrimonio dell'associazione;
 - deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, co. 5;
 - vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
 - deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
 - elaborare ogni anno, entro il 30 aprile, un bilancio di esercizio relativo all'anno solare precedente accompagnato dal bilancio sociale;
 - sottoporre i bilanci/o alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nella bacheca dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
 - dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.



ART. 13 - CONVOCAZIONE e VOTAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso, con comunicazione che indichi l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. L'eventuale seconda convocazione deve essere stabilita almeno a distanza di 24 ore dalla prima.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata ed, entro lo stesso termine, essere affissa alla bacheca dell'associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa e non è ammessa la possibilità di conferire delega.
5. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente e resi pubblici mediante affissione nella bacheca presso la sede dell'associazione e conservati in apposito libro, che può essere consultato da ciascun associato.

ART. 14 - DECADENZA

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.
2. Il Consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 15 – IL PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

1. Al Presidente spettano tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione. Egli ha, altresì, il compito di direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e di convocazione del Consiglio direttivo o dell'assemblea.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o di impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 – IL TESORIERE

1. Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli resta in carica fino a quando scade il mandato di componente del consiglio direttivo.
2. Il tesoriere deve:



- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che le spese, oltre i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, siano dotate di previa autorizzazione dello stesso;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;
- curare - unitamente al segretario - l'aggiornamento del libro soci.

ART. 17 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- quote associative obbligatorie ed eventuali contributi degli stessi;
- proventi derivanti da cessione di beni o da prestazioni di servizi e dallo svolgimento di attività, in linea con le finalità istituzionali ad associati o terzi;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni o elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari o entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

ART. 18 - RENDICONTO ECONOMICO e FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; lo stesso viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea che lo approva e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali contenuti nel presente statuto.
5. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



ART. 19 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto a un altro Ets avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 117/2017.

ART. 20 - NORME di CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto applicabili.